

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1982

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GELMINI, BALDELLI, MANDELLI, GIACOMONI, BRUNETTA, MULÈ, D'ATTIS, D'ETTORE, PELLA, VIETINA, CAPPELLACCI, RUGGIERI, GIACOMETTO, NAPOLI, DELLA FRERA, RUFFINO, PITTALIS, CASSINELLI, NOVELLI, BERGAMINI, RIPANI, MAZZETTI, PETTARIN, MINARDO, BAGNASCO, BARTOLOZZI, ZANELLA, MILANATO, MARIN, PORCHIETTO, SACCANI JOTTI, NEVI, BATTILOCCHIO, CALABRIA, MARIA TRIPODI, ROSSELLO, PALMIERI, ROTONDI, VERSACE, SCOMA, CARRARA, ZANGRILLO, MUSELLA, ROSSO, FATUZZO, CANNATELLI, SQUERI, SOZZANI, ELVIRA SAVINO, LABRIOLA, PRESTIGIACOMO, FIORINI

Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di compensazione di crediti commerciali nei confronti della pubblica amministrazione

Presentata il 12 luglio 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — La « Relazione annuale 2018 », presentata a Roma lo scorso 31 maggio dal Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, stima l'ammontare complessivo dei debiti commerciali della pubblica amministrazione in 53 miliardi di euro, pari al 3 per cento del Pil, di cui circa la metà in ritardo di pagamento: una situazione inaccettabile per un Paese civile come l'Italia che si ripercuote negativa-

mente sui bilanci di migliaia di imprese fornitrici della pubblica amministrazione.

Il ritardo con il quale le pubbliche amministrazioni pagano le imprese che forniscono beni e servizi al settore pubblico costituisce, infatti, un elemento di debolezza dell'economia del Paese, poiché la massa di risorse sottratte alle imprese rende difficile sia la gestione ordinaria che i piani di investimento, oltre a generare costi con-

nessi alla ricerca di fonti alternative di finanziamento.

L'Italia, purtroppo, in base alle più recenti rilevazioni, rappresenta il Paese con il debito di parte corrente più alto d'Europa.

Secondo i dati dell'Eurostat, la Grecia, ad esempio, ha un'incidenza dei mancati pagamenti di parte corrente sul Pil dell'1,4 per cento, mentre in Italia tale percentuale è pari al 2,9 per cento, praticamente il doppio.

Nel biennio 2013-2014, i vari Governi succedutisi stanziarono circa 50 miliardi di euro per onorare il pagamento dei debiti commerciali che, alla fine del 2012, risultavano essere « certi, liquidi ed esigibili ».

Tuttavia, nonostante tale sforzo economico, lo *stock* dei mancati pagamenti ha subito, comunque, una contrazione molto contenuta.

Non a caso, il 7 dicembre 2017, tale situazione ha indotto la Commissione europea a deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea, definendo « sistematico » il ritardo con cui le amministrazioni pubbliche italiane effettuano i pagamenti nelle transazioni commerciali in contrasto con i contenuti della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011.

Bruxelles, in particolare, aveva rilevato che le pubbliche amministrazioni italiane necessitavano ancora in media di cento giorni per saldare le loro fatture, con picchi che risultavano essere nettamente superiori.

Inoltre, il 7 giugno 2018 la Commissione europea ha deciso di inviare un ulteriore parere motivato all'Italia in quanto il diritto nazionale non risultava conforme alla direttiva sui ritardi di pagamento (citata direttiva 2011/7/UE).

Negli ultimi tempi, fortunatamente, è stato registrato un miglioramento dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, che risultano prossimi a quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea. Si tratta, però, di dati medi, in cui convivono quelli riferiti ad amministrazioni da sempre virtuose con quelli riferiti ad altre che continuano a ritardare i pagamenti.

In particolare, le amministrazioni del nord pagano mediamente diciotto giorni prima di quelle del sud. Restano ancora rilevanti i problemi del debito verso i fornitori dei grandi comuni: Roma ha un debito di 1,5 miliardi di euro, Napoli di 433 milioni di euro, Milano di 338 milioni di euro e Torino di 299 milioni di euro.

Le misure adottate in questi mesi dall'attuale Governo in materia di pagamento dei debiti di fornitura della pubblica amministrazione consistono in iniziative volte a introdurre:

a) anticipazioni agli enti locali da parte delle tesorerie e delle istituzioni finanziarie, compresa la Cassa depositi e prestiti Spa e misure sanzionatorie per gli enti che non provvedono al pagamento dei debiti di fornitura entro i tempi contrattualmente previsti (legge n. 145 del 2018 – legge di bilancio per il 2019);

b) una modifica al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, volta a chiudere la procedura di infrazione avviata contro l'Italia dall'Unione europea nel dicembre 2017, tramite una riduzione dei termini di pagamento (legge n. 37 del 2019 – legge europea 2018);

c) le misure contenute nel decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, cosiddetto « decreto semplificazione », (articoli 1 e 4) volte a istituire una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che sono in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari e che sono titolari di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nonché a modificare il codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata per rendere più agevole al debitore l'accesso all'istituto della conversione del pignoramento;

d) le misure contenute nel decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, cosiddetto « decreto crescita », (articolo 12-sexies) in materia di cedibilità dei crediti trimestrali dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Tali iniziative sono da considerare certamente utili, ma ancora lontane dallo scopo di invertire il *trend* attuale che vede l'Italia come il Paese europeo con la più alta incidenza delle passività commerciali in percentuale del Pil.

La presente proposta di legge è, quindi, volta a centrare l'obiettivo, permettendo alle imprese di compensare i crediti verso la pubblica amministrazione con i debiti relativi a contributi e imposte, compresa l'IVA, immettendo liquidità direttamente nel sistema e prevedendo la disapplicazione del limite di 700.000 euro alla compensazione dei crediti commerciali verso la pubblica amministrazione.

In particolare, la presente proposta di legge prevede, all'articolo 1, comma 1, una modifica all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 attraverso l'aggiunta di un nuovo comma *2-quater* con cui si prevede la possibilità di compensare i crediti commerciali verso la pubblica amministrazione con i debiti relativi a contributi e imposte dovuti, compresa l'IVA.

Sotto tale profilo si evidenzia come il comma 2 del citato articolo 17 prescriva espressamente che il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

1) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato articolo 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;

2) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74;

3) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'IVA;

4) all'imposta prevista dall'articolo 3, comma 143, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

5) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrare da enti previdenziali, comprese le quote associative;

6) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

7) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

8) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'articolo 20;

9) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

10) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;

11) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche;

12) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-*quater* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni;

13) alle tasse sulle concessioni governative;

14) alle tasse scolastiche.

Il comma 2 dell'articolo 1 introduce il comma 1-*bis* dell'articolo 34 della legge n. 388 del 2000 con il quale si prevede la disapplicazione del limite di 700.000 euro alla compensazione dei crediti commerciali verso la pubblica amministrazione.

Il comma 3 dell'articolo prevede che ai fini dell'attuazione della legge è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

Il comma 4 dell'articolo 1 prevede che ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinata la procedura informatica per la certificazione, la registrazione e l'attestazione dell'esigibilità del credito per la compensazione ai sensi della legge in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 8

aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (« Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali »).

Il comma 5 dell'articolo 1 prevede che le disposizioni della legge producono effetti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

L'articolo 2 reca la copertura finanziaria, prevedendo che agli oneri derivanti dalla legge si provvede, entro il limite massimo di spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo introdotto dalla legge di bilancio 2019 istitutivo del reddito di cittadinanza.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni in materia di crediti commerciali nei confronti della pubblica amministrazione)

1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunto il seguente:

« 2-quater. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e appositamente certificati da parte delle stesse amministrazioni pubbliche debitorici possono essere compensati con i debiti relativi alle imposte, ai contributi e alle altre somme di cui al comma 2 del presente articolo ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è inserito il seguente:

« 1-bis. Il limite massimo di compensazione di cui al comma 1 del presente articolo non si applica ai crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione compensabili ai sensi dell'articolo 17, comma 2-quater, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ».

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

4. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinata la procedura informatica per la registrazione e l'attestazione dell'esigibilità del credito per la compensazione di cui al presente articolo in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile

2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo producono effetti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede, entro il limite massimo di spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.



18PDL0076020